

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

FISCALE

02

IMPOSTE DIRETTE - IRES - Norme generali sul reddito d'impresa - Inerenza

PROFESSIONISTI

03

LAVORO AUTONOMO - Professioni intellettuali - Casse di previdenza

LAVORO

04

PREVIDENZA - Maternità e congedi parentali

DIRITTO PENALE

06

REATI SPECIALI

IMMOBILI

07

LOCAZIONI - Aspetti fiscali - Cedolare secca

08

Leggi In evidenza

10

Scadenze

Notizie

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Norme generali sul reddito d'impresa - Inerenza - Premi incentivanti ad amministratori e dirigenti - Deducibilità ai fini IRES e IRAP - Condizioni (risposta interpello Agenzia delle Entrate 31.10.2022 n. 539)

Con la risposta a interpello 31.10.2022 n. [539](#), l'Agenzia delle Entrate illustra la disciplina applicabile, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dei premi spettanti all'amministratore delegato e a un dirigente apicale di una società di capitali (nel caso di specie, spa), in esecuzione di piani di incentivazione in loro favore.

Fattispecie oggetto di interpello

Il caso sottoposto all'Amministrazione finanziaria appare molto articolato.

Volendo sintetizzarlo, il piano di incentivazione riconosciuto all'amministratore delegato prevede che, al momento del perfezionamento dell'operazione di vendita dell'intero capitale sociale della spa interpellante, venga riconosciuto allo stesso amministratore un incentivo straordinario *una tantum*, costituito da una componente fissa e una variabile, correlata alla crescita del valore della spa.

Come emerge dal verbale del CdA che ne ha deliberato il riconoscimento, l'incentivo si inserisce nell'ambito di un "pacchetto retributivo" che deve intendersi comprensivo della remunerazione, nel contempo:

- di qualsivoglia attività svolta in relazione alla carica;
- di ogni incarico e/o attività svolti in favore della società, così come di ogni obbligazione assunta in relazione alla carica (ivi inclusi obblighi di non concorrenza e confidenzialità).

Al dirigente apicale è invece riconosciuto, al momento dell'uscita dei soci dal capitale sociale, un importo *una tantum*, di natura straordinaria, in considerazione dell'impegno dallo stesso profuso nella società sin dalla data di assunzione.

Disciplina ai fini IRES

Ad avviso dell'Agenzia, i suddetti oneri devono considerarsi inerenti, in quanto sostenuti al fine di garantire al dirigente e all'amministratore una remunerazione integrativa per i servizi resi e trovando conseguentemente causa nel rapporto di lavoro in essere con la società istante, cui i predetti soggetti sono legati in modo esclusivo.

In altri termini, nel caso di specie, i premi riconosciuti all'amministratore delegato e al dirigente apicale hanno lo scopo di accrescere l'impegno proferito dagli stessi soggetti nello svolgimento della propria attività lavorativa, con un effetto positivo sull'attività aziendale e quindi, in modo potenziale e indiretto, sullo stesso valore dell'azienda (al quale, peraltro, risulta correlata la parte variabile del premio spettante all'amministratore delegato).

Pertanto, nonostante il diritto alla percezione degli incentivi dipenda dal perfezionamento dell'operazione di vendita, da parte dei soci, dell'intero pacchetto azionario della spa, appare innegabile la correlazione tra il costo da questa sostenuto e l'esercizio dell'attività, in termini di miglioramento delle prospettive aziendali di crescita.

In proposito, la posizione dell'Amministrazione finanziaria appare condivisibile, alla luce della nozione di inerenza fornita dalla prassi e dalla giurisprudenza maggioritaria (si veda, da ultimo, "La Settimana in Breve" 21.10.2022 n. 38).

Disciplina ai fini IRAP

Ai fini IRAP, la deducibilità è subordinata alla natura del rapporto di lavoro. In particolare, sono deducibili soltanto i premi incentivanti riconosciuti al dirigente apicale, in quanto impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato (ex [art. 11](#) co. 4-octies del DLgs. 446/97). Sono, invece, indeducibili i premi spettanti all'amministratore delegato, in quanto inquadrato come collaboratore coordinato e continuativo (ex [art. 5](#) co. 3 del DLgs. 446/97).

Tale ultima affermazione richiede un approfondimento. Infatti, anche se non specificato dall'Agenzia, a differenti conclusioni dovrebbe giungersi laddove il premio fosse corrisposto ad amministratori che rivestono

la qualifica di dottore commercialista o esperto contabile. In tale ipotesi, infatti, il premio verrebbe attratto nell'ambito del reddito professionale del percipiente e, in quanto tale, sarebbe deducibile dalla base imponibile IRAP della società (si veda la circ. Agenzia delle Entrate 12.12.2001 n. [105](#)).

Si ritiene che tale impostazione conservi la propria validità anche in seguito all'esclusione da IRAP disposta, con decorrenza dal 2022, dall'[art. 1](#) co. 8 della L. 234/2021 in capo alle persone fisiche esercenti:

- attività commerciali (ex [art. 3](#) co. 1 lett. b) del DLgs. 446/97);
- arti e professioni (ex [art. 3](#) co. 1 lett. c) del DLgs. 446/97).

Infatti, il citato [art. 5](#) co. 3 del DLgs. 446/97 subordina l'indeducibilità, in capo all'erogante, degli emolumenti agli amministratori alla circostanza che essi rientrino tra "i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'[articolo 11](#)" dello stesso DLgs. 446/97, vale a dire tra "i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa" di cui all'[art. 50](#) co. 1 lett. c-bis) del DLgs. 446/97.

Pertanto, nel momento in cui tali emolumenti rientrano tra quelli professionali, viene meno, in capo al percipiente, la qualificazione reddituale idonea a determinarne, in capo all'erogante, l'indeducibilità.

A questo punto, operano le regole generali del co. 1 del citato art. 5, con la conseguente deducibilità del premio incentivante all'amministratore, in quanto onere correttamente classificato nella voce B.7 del Conto economico.

art. 109 co. 5 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 5 co. 3 DLgs. 15.12.1997 n. 446

Risposta interpello Agenzia Entrate 31.10.2022 n. 539

Il Quotidiano del Commercialista del 1.11.2022 - "Deducibili i premi incentivanti ad amministratori e dirigenti" - Fornero

Il Sole - 24 Ore del 1.11.2022, p. 26 - "Inerenti i premi di incentivazione all'ad" - Germani

Professionisti

LAVORO AUTONOMO

Professioni intellettuali - Casse di previdenza - Assunzione a tempo determinato di professionisti presso Amministrazioni pubbliche - Attuazione del PNRR - Opzione per il mantenimento o meno dell'iscrizione alla Cassa di previdenza (DM 2.9.2022)

È stato pubblicato sulla G.U. 2.11.2022 n. 256 il DM [2.9.2022](#), relativo all'opzione per il mantenimento o meno dell'iscrizione alla Cassa previdenziale di appartenenza per i professionisti assunti a tempo determinato dalla Pubblica Amministrazione per attività legate al PNRR, attuativo della misura ex [art. 1](#) co. 7-quater del DL 80/2021.

Ambito soggettivo

Il DM [2.9.2022](#) trova applicazione nei confronti dei professionisti iscritti agli enti previdenziali di diritto privato gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria di cui al DLgs. [509/94](#) e al DLgs. [103/96](#), assunti a tempo determinato dalle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'[art. 1](#) co. 7-ter del DL 80/2021.

Con l'assunzione a tempo determinato, i professionisti in questione:

- risultano inquadrati come lavoratori dipendenti e assoggettati alle medesime disposizioni contrattuali applicate ai lavoratori dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- sono iscritti alla gestione previdenziale dell'INPS-Gestione ex INPDAP alla quale fanno capo tutti gli oneri relativi al rapporto di lavoro instaurato

Comunicazione alla Cassa di previdenza

Il professionista assunto a tempo determinato da una Pubblica Amministrazione per incarichi legati al PNRR deve comunicare alla Cassa di appartenenza:

- l'accettazione dell'incarico;
- la volontà di mantenere o meno l'iscrizione alla Cassa di appartenenza.

La comunicazione deve essere effettuata mediante PEC entro:

- 30 giorni dall'assunzione;
- 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto per coloro i quali risultano già assunti (in tal caso viene

comunicata - oltre il mantenimento o meno dell'iscrizione - la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato).

È necessaria altresì una comunicazione specifica alla Cassa e alla Pubblica Amministrazione se l'ordinamento di una Cassa prevede la possibilità per un professionista lavoratore dipendente di optare per il versamento presso la medesima Cassa dei contributi previdenziali relativi all'attività come dipendente. In tal caso, il professionista può optare per tale regime ovvero per quello previsto dal DM 2.9.2022.

Non mantenimento dell'iscrizione

Se il professionista opta per il non mantenimento dell'iscrizione alla Cassa:

- quest'ultima dovrà sospendere l'iscrizione del professionista dai propri ruoli;
- la posizione assicurativa individuale non sarà ulteriormente alimentata fino alla conclusione del rapporto di lavoro dipendente.

Operativamente, per tutta la durata del rapporto di lavoro, il professionista:

- non sarà tenuto al versamento di alcun contributo soggettivo o integrativo a fini previdenziali o assistenziali alla Cassa;
- non potrà fruire delle prestazioni associate all'iscrizione;
- deve pagare i contributi obbligatori alla Cassa per il mero mantenimento dell'iscrizione all'Albo, Collegio o Ordine professionale e le prestazioni associate agli stessi.

È possibile il ricongiungimento presso la Cassa del periodo assicurativo maturato all'INPS una volta cessato il rapporto a tempo determinato.

Mantenimento dell'iscrizione

Se il professionista opta per il mantenimento dell'iscrizione alla Cassa:

- quest'ultima non sospenderà l'iscrizione del professionista dai propri ruoli;
- la posizione assicurativa rimane attiva;
- il professionista non può ricevere prestazioni assistenziali allo stesso titolo dall'INPS e dalla Cassa.

Operativamente, il professionista è tenuto al versamento della contribuzione:

- soggettiva ed integrativa minime (escluso il contributo di maternità), se previsto dall'ordinamento;
- per la copertura delle prestazioni assistenziali erogate a vario titolo dalla Cassa, ove prevista.

art. 1 co. 7 quater DL 9.6.2021 n. 80

DM 2.9.2022 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

Il Quotidiano del Commercialista del 4.11.2022 - "Permanenza nella cassa da comunicare per i professionisti con incarichi legati al PNRR" - Silvestro

Il Sole - 24 Ore del 4.11.2022, p. 38 - "Professionisti nella Pa, quando conviene versare all'Inps" - Orlando A. Guide Eutekne - Previdenza - "Professionisti" - Amodio F. - Iannuzzi F. R.

Lavoro

PREVIDENZA

Maternità e congedi parentali - Maternità, paternità e congedo parentale - Conciliazione vita-lavoro - Direttiva UE 2019/1158 - Novità del DLgs. 105/2022 - Istruzioni operative (circ. INPS 27.10.2022 n. 122)

L'INPS, con circ. 27.10.2022 n. [122](#), ha fornito le indicazioni operative sulle modifiche apportate dal DLgs. 30.6.2022 n. [105](#) al "Testo unico della maternità e paternità", il DLgs. 26.3.2001 n. [151](#).

Congedo di paternità obbligatorio

L'Istituto chiarisce che il DLgs. [105/2022](#) ha, da un lato, abrogato le disposizioni relative ai congedi (obbligatorio e facoltativo) del padre e, dall'altro, aggiunto l'[art. 27-bis](#) al DLgs. 151/2001, che disciplina il congedo di paternità obbligatorio.

Si tratta di un congedo:

- spettante a tutti i padri lavoratori dipendenti (per i lavoratori domestici e quelli agricoli a tempo determinato è necessaria la sussistenza di un rapporto di lavoro in essere al momento della fruizione del congedo; per gli

altri è riconoscibile anche in caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro qualora sussistano le condizioni di cui all'[art. 24](#) del DLgs. 151/2001);

- della durata di 10 giorni lavorativi;
- fruibile dai 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi alla data del parto;
- compatibile con la contemporanea fruizione da parte della madre del congedo di maternità e con la fruizione - ma non nelle stesse giornate - del congedo di paternità alternativo di cui all'[art. 28](#) del DLgs. 151/2001.

Congedo parentale

L'INPS evidenzia che, in forza delle modifiche apportate dal DLgs. [105/2022](#), sia alla madre che al padre spetta, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento):

- un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore;
- un ulteriore periodo indennizzabile, in alternativa tra i genitori, della durata complessiva di 3 mesi.

Pertanto, il periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori è pari a 9 mesi, mentre prima della riforma era pari a 6 mesi.

Al genitore solo, entro i 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia del minore, spettano 11 mesi di congedo parentale, di cui:

- 9 mesi indennizzabili al 30% (sono indennizzabili 11 mesi se il reddito sia inferiore alla soglia prevista nell'[art. 34](#) co. 3 del DLgs. 151/2001);
- 2 mesi non indennizzabili.

Per i genitori iscritti alla Gestione separata INPS, l'Istituto evidenzia che:

- ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibili all'altro genitore;
- entrambi i genitori hanno diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati, in alternativa tra loro, per un periodo complessivo di coppia di massimo 9 mesi.

Congedo parentale per i padri lavoratori autonomi

Considerata l'introduzione, a decorrere dal 13.8.2022, del diritto dei padri lavoratori autonomi al congedo parentale, pari a 3 mesi e da fruire entro l'anno di vita o dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento, si chiarisce che:

- l'indennità spettante è pari al 30% della retribuzione convenzionale (si richiede il pagamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo o una frazione dello stesso ovvero dei contributi relativi al medesimo mese in cui inizia il congedo);
- è necessaria l'effettiva astensione dall'attività lavorativa, con sospensione dell'obbligo contributivo, che potrà riguardare esclusivamente mesi solari interi;
- è compatibile con la contemporanea fruizione sia dei periodi indennizzabili di maternità sia del congedo parentale (anche per lo stesso figlio) da parte della madre.

Maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome

L'INPS, in relazione al nuovo co. 2-ter dell'[art. 68](#) del DLgs. 151/2001 e ai periodi indennizzabili di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome, chiarisce che occorre produrre all'INPS l'accertamento dell'ASL che individua il periodo indennizzabile. Nel caso in cui il suddetto periodo ricada in tutto o in parte nel periodo indennizzabile di maternità, si applica la tutela ordinaria di cui all'[art. 68](#) co. 1 del DLgs. 151/2001.

DLgs. 26.3.2001 n. 151

Circolare INPS 27.10.2022 n. 122

Il Quotidiano del Commercialista del 29.10.2022 - "Congedo parentale anche per il padre lavoratore autonomo" - Gianola

Il Sole - 24 Ore del 29.10.2022, p. 27 - "Congedi post maternità ampliati solo dal 13 agosto" - Prioschi Italia

Oggi del 29.10.2022, p. 28 - "La cicogna in aiuto dei papà" - Cirioli

Guide Eutekne - Lavoro - "Tutela della genitorialità" - Gianola G.

Il Quotidiano del Commercialista del 5.8.2022 - "Congedo di paternità obbligatorio di 20 giorni in caso di parto plurimo" - Tombari

REATI SPECIALI

Crediti di imposta - Sequestro per il cessionario - Ammissibilità (Cass. pen. 28.10.2022 nn. 40865, 40866, 40867, 40868, 40869)

La Terza sezione penale della Corte di Cassazione ha depositato il 28.10.2022 cinque sentenze "gemelle" (sentenze nn. 40865, 40866, [40867](#), 40868 e [40869](#)), con cui ha respinto la richiesta di dissequestro avente ad oggetto crediti di imposta legati ai *bonus* edilizi (DL [34/2020](#)), maturati da diversi soggetti indagati per reati di associazione a delinquere, evasione fiscale, truffa e indebita compensazione.

Fattispecie oggetto di giudizio

I procedimenti relativi a tali sentenze hanno avuto origine dai ricorsi presentati da diverse società e banche di rilievo nazionale che chiedevano il dissequestro di tali crediti, in qualità di cessionari degli stessi.

Tali enti avevano acquistato i crediti in questione nei modi previsti dall'[art. 121](#) del DL 34/2020 da un consorzio che risultava essere il primo cessionario.

Va ricordato che la norma citata prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati nel comma 2 del medesimo articolo (recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata di edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, superamento ed eliminazione di barriere architettoniche) possono optare per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari ([art. 121](#) co. 1 lett. b) del DL 34/2020).

Secondo la Cassazione non si riscontra, qui, l'estinzione di un diritto alla detrazione (in capo al beneficiario) e la contestuale costituzione di un credito (in capo al cessionario), come sostenuto dai ricorrenti, né un fenomeno novativo di sorta, ma soltanto l'evoluzione - non la sostituzione - del primo nel secondo. Si tratta di un espediente tecnico necessario per consentire quella cessione a terzi ritenuta dal legislatore un fattore ulteriormente incentivante la procedura, e, dunque, uno strumento ancora più utile per la ripresa economica del Paese, fiaccato dalla pandemia.

Posizione dell'Agenzia delle Entrate

I giudici di legittimità si soffermano anche sulla circ. Agenzia delle Entrate 8.8.2020 n. [24](#), nella quale, in particolare, si afferma che i "fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. Pertanto, se un soggetto acquisisce un credito d'imposta, ma durante i controlli dell'ENEA o dell'Agenzia delle entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario che ha acquistato un credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d'imposta".

Al riguardo viene osservato, per un verso, che si tratta soltanto della lettura di un testo normativo compiuta dall'Agenzia delle Entrate, non di un'interpretazione autentica vincolante *erga omnes*. Per altro verso, la stessa Agenzia - con la successiva circolare 23.6.2022 n. [23](#) - pare aver sostenuto una tesi contraria, ossia che "l'eventuale dissequestro di crediti, acquistati in violazione dei principi sopra illustrati, da parte dell'Autorità giudiziaria (ad esempio, in ragione dell'assenza di *periculum in mora* in capo al cessionario) non costituisce ex se circostanza idonea a legittimare il loro utilizzo in compensazione. Di conseguenza, in caso di utilizzo in compensazione di crediti d'imposta inesistenti, interessati dal provvedimento di dissequestro, gli organi di controllo procederanno parimenti alla contestazione delle violazioni e alle conseguenti comunicazioni all'Autorità giudiziaria per le indebite compensazioni effettuate".

Decisione della Cassazione

Nel caso di specie, gli originari beneficiari dei crediti erano stati indagati per i reati di associazione a delinquere ([art. 416](#) c.p.) e di truffa aggravata ai danni dello Stato ([art. 640](#) c.p.) - oltre che per reati fiscali - commessi al fine di beneficiare indebitamente del c.d. *superbonus* e degli altri *bonus* edilizi da cui i crediti di imposta acquisiti derivavano.

Le citate decisioni della Cassazione confermano, così, la sequestrabilità dei crediti di imposta ceduti in capo al terzo estraneo al reato, quale cessionario di tali crediti di secondo grado o acquistati direttamente dal primo cessionario.

L'importanza delle pronunce in esame deriva anche dal fatto che si tratta di un tema fino ad ora inedito nella giurisprudenza di legittimità, che potrebbe comportare notevoli conseguenze sul piano giuridico ed economico, dal momento che procedimenti simili sono in corso presso diversi tribunali e procure.

Il Quotidiano del Commercialista del 29.10.2022 - "Crediti di imposta acquistati da soggetti poi indagati sequestrabili ai cessionari" - Artusi - Zanetti

Il Sole - 24 Ore del 29.10.2022, p. 26 - "Truffe sul 110%, sì al sequestro dei crediti ceduti alla banca" - Latour - Negri

Il Sole - 24 Ore del 29.10.2022, p. 26 - "Le quarte cessioni ora diventano più rischiose" - Latour

Il Sole - 24 Ore del 29.10.2022, p. 26 - "La misura cautelare colpisce gli interessi di un terzo estraneo" - Ambrosi - Iorio

Guide Eutekne - Diritto penale - "Sequestro" - Artusi M. F.

Cass. pen. 28.10.2022 n. 40869

Cass. pen. 28.10.2022 n. 40867

Immobili

LOCAZIONI

Aspetti fiscali - Cedolare secca - Revoca della cedolare – Mancata comunicazione nei termini – Remissione in bonis – Ammissibilità (risposta interpello Agenzia delle Entrate 28.10.2022 n. 530)

Nella risposta ad interpello 28.10.2022 n. [530](#), l'Agenzia delle Entrate valuta la possibilità di applicare l'istituto della remissione *in bonis* (di cui all'[art. 2](#) del DL 16/2012) alla revoca dell'opzione per la cedolare secca sulle locazioni abitative.

Caso oggetto di interpello

Il caso oggetto di interpello riguardava il proprietario di un immobile abitativo locato con contratto di durata triennale (dall'1.12.2020 all'1.12.2023), che, dopo aver optato per la cedolare secca ([art. 3](#) del DLgs. 23/2011) al momento della registrazione, aveva deciso di revocare l'opzione per l'imposta sostitutiva, dall'1.12.2021 (ovvero dalla seconda annualità contrattuale). In coerenza con questo proposito, il contribuente locatore aveva comunicato la revoca della cedolare al conduttore, ma "per motivi familiari" aveva, poi, dimenticato di inviare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate e di pagare l'imposta di registro per la seconda annualità di durata del contratto.

Egli si rivolgeva, dunque, all'Agenzia per sapere se, per rimediare a tale dimenticanza, potesse utilizzare la remissione *in bonis* di cui all'[art. 2](#) co. 1 del DL 16/2012.

Remissione in bonis

Si ricorda che l'[art. 2](#) co. 1 del DL 16/2012 prevede la possibilità di mantenere benefici di natura fiscale e regimi opzionali che siano subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione o di altro adempimento di carattere formale, anche in caso di omissione di detto obbligo presentando, ancorché tardivamente, la relativa comunicazione e versando un'apposita sanzione (250,00 euro).

Termini per la revoca della cedolare secca

È utile ricordare che, in linea di principio, è possibile revocare l'opzione per la cedolare secca, presentando il modello RLI, "entro il termine previsto per il pagamento dell'imposta di registro relativa all'annualità di riferimento" e versando l'imposta dovuta (punto 2.2 del Provv. Agenzia delle Entrate 55394/2011), ovvero entro 30 giorni dallo scadere dell'annualità precedente ([art. 17](#) co. 3 del DPR 131/86).

Nel caso di specie, pertanto, il contribuente, volendo revocare l'opzione per la cedolare con effetto sull'annualità contrattuale decorrente dall'1.12.2021, avrebbe dovuto presentare la dichiarazione di revoca (mediante RLI) entro il termine per il pagamento dell'imposta di registro sull'annualità, ovvero entro il 31.12.2021. Una comunicazione di revoca operata tardivamente, dopo il termine del 31.12.2021, avrebbe effetto solo per l'annualità decorrente dall'1.12.2022.

L'Agenzia delle Entrate ammette però la possibilità di utilizzare la remissione *in bonis* per evitare lo "slittamento" della revoca dell'opzione.

Revoca tardiva con remissione in bonis

L'Amministrazione finanziaria ammette la suddetta possibilità, pur riconoscendo che, a rigore, il passaggio dal regime della cedolare secca al regime ordinario (che diviene possibile con la revoca dell'opzione) non sia propriamente riconducibile a una delle ipotesi contemplate dalla norma sulla remissione *in bonis* (l'art. 2 co. 1 del DL [16/2012](#) fa testualmente riferimento alla "fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali").

Tuttavia, secondo l'Agenzia, posto che si tratta, in ogni caso, del "passaggio ad un diverso regime impositivo - che dal punto di vista soggettivo del contribuente potrebbe essere più favorevole - subordinato ad una «preventiva comunicazione», per "equità e trasparenza" deve ritenersi applicabile la remissione *in bonis* anche alla comunicazione tardiva della revoca del regime opzionale della cedolare secca, purché il contribuente sia in grado di dimostrare di aver tenuto un comportamento coerente con detta scelta.

In particolare, egli deve dimostrare di aver tempestivamente comunicato al conduttore la propria decisione di revocare l'opzione, e di non aver corrisposto l'imposta sostitutiva con riferimento al secondo anno di locazione.

Modalità della remissione in bonis

In pratica, nel caso di specie, per realizzare la rimessione *in bonis* con riferimento alla tardiva revoca dell'opzione della cedolare secca, il contribuente dovrà:

- inviare il modello RLI con la revoca dell'opzione entro il 30.11.2022;
- versare, senza possibilità di compensazione, la sanzione di 250,00 euro;
- versare tardivamente, ove non già corrisposta, l'imposta di registro, maggiorata degli interessi e delle sanzioni di cui all'[art. 13](#) co. 1 del DLgs. 471/97, riducibili mediante ravvedimento operoso;
- assoggettare all'ordinaria imposizione sui redditi il canone di locazione, compilando la dichiarazione annuale in modo coerente.

art. 2 DL 2.3.2012 n. 16

art. 3 DLgs. 14.3.2011 n. 23

Risposta interpello Agenzia Entrate 28.10.2022 n. 530

Il Quotidiano del Commercialista del 29.10.2022 - "Revoca tardiva della cedolare secca con remissione in bonis" - Mauro

Il Sole - 24 Ore del 29.10.2022, p. 27 - "Affitti, remissione in bonis per la revoca della cedolare secca" - De Vico Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Remissione in bonis" - Cissello A.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Cedolare secca" - Mauro A.

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Cedolare secca" - Mauro A.

Leggi in evidenza

AGEVOLAZIONI

DM MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 6.9.2022

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE - Industria conciaria - Concessione di contributi a fondo perduto - Termini e modalità di presentazione delle domande

In attuazione dell'art. 8 co. 2-bis - 2-sexies del DL 25.5.2021 n. 73 conv. L. 23.7.2021 n. 106 e del DM 30.12.2021 (pubblicato sulla G.U. 26.3.2022 n. 72), con il presente decreto sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione per le imprese operanti nell'industria conciaria.

Imprese beneficiarie

Le imprese beneficiarie devono svolgere, presso la sede oggetto della domanda di agevolazione, l'attività

economica di “preparazione e concia del cuoio e pelle” (codice ATECO 15.11.00), come comunicato al Registro delle imprese.

Ambito territoriale di intervento

Gli incentivi sono concedibili per la realizzazione dei progetti ubicati negli ambiti territoriali di riferimento dei distretti conciarci localizzati nelle Regioni Campania, Lombardia, Marche, Toscana e Veneto, riportati nell'Allegato 1 al presente DM.

Natura delle agevolazioni

Gli incentivi:

- assumono la forma del contributo a fondo perduto;
- sono concessi, nei limiti delle risorse disponibili (pari a 10 milioni di euro), nella misura del 50% delle spese ammissibili, nel rispetto del regolamento comunitario sugli aiuti “de minimis”.

Procedura di concessione degli incentivi

Gli incentivi in esame sono concessi sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.

Il Ministero dello Sviluppo economico comunica l'avvenuto esaurimento delle risorse, con avviso del Direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato sulla G.U., sul proprio sito internet e su quello di Invitalia.

Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni, il Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, dandone pubblicità con le medesime modalità.

Modalità di compilazione delle domande

Le domande di incentivo devono:

- essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione sul sito internet di Invitalia (www.invitalia.it), sezione “Fondo a sostegno dell'industria conciaria”;
- essere formulate secondo le modalità e gli schemi resi disponibili sul predetto sito internet;
- contenere la proposta progettuale e i previsti allegati;
- contenere, tra l'altro, i dati anagrafici dell'impresa richiedente, del soggetto firmatario, del referente e del titolare effettivo, i dati principali del piano d'impresa proposto e il programma di spesa oggetto dell'iniziativa, con l'indicazione degli importi corrispondenti a ciascuna delle voci di spesa ammissibili;
- essere firmate digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa richiedente, come risultante dal relativo certificato camerale.

Fase di compilazione delle domande

La fase di compilazione delle domande sarà attiva dalle ore 10.00 dell'8.11.2022 e durante la stessa si potrà:

- accedere alla piattaforma informatica da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente, come risultante dal certificato camerale;
- immettere le informazioni e i dati richiesti per la compilazione della domanda e caricare i relativi allegati;
- generare il modulo di domanda in formato “pdf” immodificabile e apporre la firma digitale;
- caricare la domanda firmata digitalmente, con conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per l'invio della stessa.

Fase di invio delle domande

La fase di invio delle domande, attiva dalle ore 10.00 del 15.11.2022, prevede le seguenti attività:

- accesso dell'impresa richiedente alla piattaforma informatica, effettuato dal medesimo soggetto che ha compilato la domanda;
- inserimento, da parte dell'impresa richiedente, ai fini del formale invio della domanda di agevolazione, del suddetto “codice di predisposizione domanda”;
- rilascio dell'attestazione di avvenuta presentazione, in formato “pdf” immodificabile, da parte della piattaforma informatica, con indicazione della data e dell'orario di invio telematico della domanda.

Valutazione istruttoria delle domande

Le domande di accesso alle agevolazioni sono valutate da Invitalia sulla base dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione, considerando pervenute nello stesso istante le domande presentate nello stesso giorno.

Qualora le risorse finanziarie residue disponibili risultino insufficienti per consentire l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, queste ultime sono ammesse all'istruttoria, fino a

esaurimento della dotazione finanziaria residua, in base alla posizione assunta nell'ambito di una specificagraduatoria di merito.

Istanze di erogazione degli incentivi

Le richieste di erogazione dell'incentivo spettante, firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, devono essere inviate utilizzando la piattaforma informatica, secondo le modalità e gli schemi resi disponibili nella sezione "Fondo a sostegno dell'industria conciaria" del sito internet www.invitalia.it.

È prevista la possibilità di richiedere l'erogazione delle agevolazioni in due o in unica soluzione.

Il mancato utilizzo dei predetti schemi, nonché l'invio della richiesta con modalità diverse da quelle indicate, costituiscono motivo di improcedibilità della richiesta.

Scadenze della settimana

05 novembre 2022, Sabato *

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Società e associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco, bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, ecc. - Annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese di ottobre

07 novembre 2022, Lunedì

Imposte dirette

Imprese operanti nel settore della ristorazione - Termine iniziale per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione sugli aiuti di Stato "de minimis" per il contributo a fondo perduto per sostenere l'attività

Venditori al dettaglio di libri - Presentazione al MIC, in via telematica, entro le ore 12.00, della richiesta per l'apposito credito d'imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell'anno precedente

08 novembre 2022, Martedì

Imprese operanti nell'industria conciaria - Inizio, dalle ore 10, per la compilazione telematica sul sito di Invitalia delle domande di contributo a fondo perduto per progetti di investimento (invio dalle ore 10 del 15.11.2022)

10 novembre 2022, Giovedì

Imprese con sede operativa in Italia - Inizio, dalle ore 12, per l'invio telematico al Ministero sviluppo economico delle istanze di rimborso delle spese per la partecipazione a manifestazioni fieristiche, oggetto del "Buono fiere"

Piccole e medie imprese italiane, diverse da quelle agricole e della pesca, danneggiate dalla crisi in Ucraina - Inizio presentazione telematica a Invitalia, dalle ore 12.00, delle domande di contributo a fondo perduto

RPEF, relative addizionali e imposte sostitutive

CAF-dipendenti e professionisti abilitati - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei modelli 730/2022 integrativi e dei modelli 730-4 integrativi

CAF-dipendenti e professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale - Consegna al contribuente della copia del modello 730/2022 integrativo elaborato

Altre scadenze

14 novembre 2022, Lunedì

Imposte dirette

Apicoltori professionisti in forma singola o associata - Termine finale per presentare ad AGEA, tramite i Centri di assistenza agricola, le richieste di contributo per il sostegno dell'attività apistica

Imprese editrici - Termine presentazione telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della domanda per la concessione del credito d'imposta sulle spese sostenute nel 2020 per la distribuzione delle testate edite

15 novembre 2022, Martedì

Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni sulle movimentazioni di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro, eseguite nel secondo mese precedente

Canone RAI

Pensionati con reddito di pensione fino a 18.000,00 euro - Presentazione all'ente pensionistico dell' richiesta di effettuare il pagamento rateizzato, mediante trattenuta sulla pensione, del canone dovuto per l'anno successivo

Imposte dirette

Consorzi di garanzia collettiva fidi con determinati requisiti - Inizio presentazione al MISE, dalle ore 12, delle domande di contributo per la costituzione di fondi rischi per la concessione di garanzie a PMI e professionisti

Imprese operanti nell'industria conciaria - Termine iniziale, dalle ore 10, per la presentazione telematica a Invitalia delle domande di contributo a fondo perduto per progetti di investimento, fino ad esaurimento delle risorse

IRES

Società di capitali i cui beni sono stati oggetto di misure cautelari - Versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore di perizia all'1.1.2021 delle partecipazioni non quotate, con gli interessi del 3% annuo

Società di capitali i cui beni sono stati oggetto di misure cautelari - Versamento dell'intero ammontare, ovvero della prima di tre rate annuali di pari importo, dell'imposta sostitutiva del 14% sul valore di perizia all'1.1.2022 dei terreni

Società di capitali i cui beni sono stati oggetto di misure cautelari - Versamento intero ammontare, ovvero prima di tre rate annuali, dell'imposta sostitutiva del 14% sul valore di perizia all'1.1.2022 delle partecipazioni non quotate

Società di capitali i cui beni sono stati oggetto di misure cautelari - Versamento seconda delle tre rate annuali di pari importo dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore di perizia all'1.1.2021 dei terreni, con gli interessi del 3% annuo

Società di capitali i cui beni sono stati oggetto di misure cautelari - Versamento terza e ultima rata annuale di pari importo dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore di perizia all'1.7.2020 dei terreni, con gli interessi del 3% annuo

Società di capitali i cui beni sono stati oggetto di misure cautelari - Versamento terza e ultima rata dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore di perizia all'1.7.2020 delle partecipazioni non quotate, con gli interessi del 3% annuo

IRES, IRAP e IVA

Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco in regime L. 398/91 - Annotazione nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati" dei proventi commerciali conseguiti nel mese precedente

Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR - Annotazione delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri IVA o nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati"

IRPEF e IRES

Ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, ecc. - Termine per redigere e asseverare la perizia di stima del valore dei terreni agricoli ed edificabili all'1.1.2022

Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali - Versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore di perizia all'1.1.2021 delle partecipazioni non quotate, con gli interessi del 3% annuo

Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali - Versamento dell'intero ammontare, ovvero della prima di tre rate annuali di pari importo, dell'imposta sostitutiva del 14% sul valore di perizia all'1.1.2022 dei terreni

Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali - Versamento seconda delle tre rate annuali di pari importo dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore di perizia all'1.1.2021 dei terreni, con gli interessi del 3% annuo

Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali - Versamento terza e ultima rata annuale di pari importo dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore di perizia all'1.7.2020 dei terreni, con gli interessi del 3% annuo

Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali - Versamento terza e ultima rata dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore di perizia all'1.7.2020 delle partecipazioni non quotate, con gli interessi del 3% annuo

Persone fisiche, società semplici, enti non commerciali - Versamento intero ammontare, ovvero della prima di tre rate annuali, dell'imposta sostitutiva del 14% sul valore di perizia all'1.1.2022 delle partecipazioni non quotate

Soggetti iscritti all'albo dottori commercialisti ed esperti contabili, nell'elenco dei revisori contabili o alle CCIAA - Termine per redigere e asseverare la perizia di stima del valore all'1.1.2022 delle partecipazioni non quotate

IVA

Soggetti con partita IVA - Annotazione delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese

Soggetti con partita IVA - Annotazione riepilogativa, sul registro dei corrispettivi, degli scontrini o ricevute fiscali emesse nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Registrazione del documento riepilogativo delle fatture emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, nell'ordine della loro numerazione

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse nel mese precedente relative a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente

Soggetti con partita IVA - Termine per emettere le fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture integrative in relazione alle fatture registrate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture relative alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

Soggetti IVA residenti o stabiliti in Italia - Trasmissione telematica all'Agenzia Entrate dei dati delle

operazioni ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione al mese precedente, senza fattura elettronica o bolletta doganale

16 novembre 2022, Mercoledì

Addizionale comunale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Addizionale del 10%

Soggetti del settore finanziario - Versamento relativo ai compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione

Addizionale regionale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Cedolare secca o IRPEF

Intermediari immobiliari che intervengono nel pagamento dei corrispettivi - Versamento ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dei contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti

Contributi INPS

Imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Versamento della terza rata dei contributi dovuti per l'anno 2022

Contributi INPS artigiani e commercianti

Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'INPS - Versamento rata dei contributi previdenziali "fissi" relativi al trimestre luglio-settembre

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Versamento dei contributi relativi al mese precedente

Contributo INPS ex L. 335/95

Associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi nel mese precedente - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente borse di studio o assegni per attività di ricerca, ovvero assegni per attività di tutoraggio - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente compensi a spedizionieri doganali - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Soggetti che nel mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 10%

Datori di lavoro privati - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a incrementi di produttività del lavoro o a partecipazione agli utili

Imposta sostitutiva sui capital gain

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento dell'imposta applicata nel secondo mese precedente, in regime di "risparmio amministrato"

Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui capital gain

Banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti

Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo - Versamento dell'imposta relativa alle attività svolte nel mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento - Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui per gli apparecchi installati a ottobre

Imposta sulle assicurazioni

Assicuratori - Versamento dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni per l'anno successivo, pari al 100% dell'imposta dovuta per l'anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni RC auto

INAIL

Imprese ed ETS - Termine, dalle ore 11.00 alle ore 11.20, per inviare in via telematica le domande di contributo per la realizzazione di progetti di investimento per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

IRES, IRAP, addizionali e imposte sostitutive

Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 21 settembre - Versamento della terza rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

IRPEF

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di settembre, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi)

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi pubblici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente

IRPEF e IRES

Banche e Poste - Versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese detraibili di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici

Condominio - Versamento delle ritenute alla fonte operate sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, salvo differimento se l'ammontare cumulativo non è di almeno 500,00 euro

Imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi - Termine finale, entro le ore 16.00, per presentare al soggetto gestore (RAM spa), mediante PEC, le domande di contributi (secondo periodo) per il rinnovo del parco veicolare

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni

IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA indici affidabilità fiscale, contributi INPS

Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 22 agosto - Versamento della quinta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno - Versamento della sesta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

IVA

Corrieri espressi e altri operatori economici - Validazione della dichiarazione precompilata dall'ADM per il mese precedente relativa alle importazioni di beni in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari che rimangono nel regime dei c.d. "contribuenti minimi" - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente

Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di settembre, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 marzo - Versamento della nona rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 22 agosto - Versamento della quinta rata del saldo IVA dovuto per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 30 giugno - Versamento della sesta rata del saldo IVA dovuto per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi

Soggetti con partita IVA in regime mensile - Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito

Soggetti con partita IVA in regime mensile che affidano la tenuta della contabilità a terzi con comunicazione all'Ufficio delle Entrate - Liquidazione e versamento dell'IVA del mese precedente, facendo riferimento al secondo mese precedente

Soggetti con partita IVA in regime trimestrale per opzione - Liquidazione trimestre luglio-settembre e versamento IVA a debito con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi

Soggetti in regime trimestrale per "natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) - Liquidazione e versamento IVA a debito del trimestre luglio-settembre, senza maggiorazione di interessi

Premi INAIL

Datori di lavoro e committenti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - Termine per versare, con i previsti interessi, la quarta e ultima rata dei premi dovuti a saldo per il 2021 e in acconto per il 2022

Ritenute e addizionali IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, IVA

Soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo - Effettuazione terza rata versamenti sospesi dall'1.1.2022 al 30.6.2022, con interessi dall'1.8.2022

Soggetti che gestiscono teatri, sale concerto, altre strutture artistiche - Effettuazione, senza sanzioni e interessi, dei versamenti sospesi di aprile, maggio e giugno 2022

Tobin tax

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento per le operazioni su strumenti finanziari derivati e ad alta frequenza, effettuate nel mese precedente

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento relativo ai trasferimenti e alle operazioni ad alta frequenza, effettuati nel mese precedente

17 novembre 2022, Giovedì

Imposte dirette

Imprese e Centri di ricerca - Inizio presentazione telematica, dalle ore 10.00, al Soggetto gestore, delle domande di agevolazione per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nell'ambito del "Green and Innovation Deal" italiano

** Avvertenza: L'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".*